

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**Doc. IV**  
**n. 1**

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE (\*)

DEL SENATORE

**DENIS VERDINI**

DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI

**nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti**  
**(n. 37011/10 R.G.N.R. – n. 7698/11 R.G. G.I.P.)**

**Trasmessa dal Giudice per l'udienza preliminare**  
**presso il Tribunale di Roma**  
**il 18 aprile 2013**

---

---

(\*) La presente richiesta era stata trasmessa nella precedente legislatura (maggio 2012) alla Camera dei deputati, alla quale apparteneva allora il senatore Verdini (XVI Leg., *Atti Camera*, Doc. IV, n. 28)

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA****Sezione GIP—GUP****Ufficio 25****On.le Senato della Repubblica**

Si trasmette ordinanza del 10.4.2013 con la quale, nel procedimento n. 37011/2010 RGNR pendente presso questo Ufficio con richiesta di rinvio a giudizio, si richiede l'autorizzazione, ai sensi dell'art 6, commi 2 e 4, legge 140/2003 alla utilizzazione di conversazioni /comunicazioni cui ha partecipato il Sen. Denis Verdini.

Si trasmettono altresì gli allegati già inviati alla Camera dei Deputati, unitamente a copia della precedente ordinanza del 16.5.2012 e della missiva del Presidente della Giunta per le Autorizzazioni in data 13.3.2013 di restituzione degli atti.

Con riguardo.

Roma 18/4/2013



**Il Giudice per l'udienza Preliminare**  
**dott.ssa Cinzia Parasporo**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Parasporo", written over the typed name of the judge.

N. 37011/10 R.G. notizie di reato  
N 7698/11 R.G. G.I.P.



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**UFFICIO G.I.P. - G.U.P. 25**

Il Giudice per l'Udienza Preliminare dott.ssa Cinzia PARASPORO;

Decidendo sulla istanza del pubblico ministero, formulata all'odierna udienza preliminare, di rinnovare la richiesta già formulata il 16.5.2012 di autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge 20 giugno 2003, n. 140, ad utilizzare talune conversazioni e comunicazioni telefoniche oggetto di intercettazione cui ha partecipato Denis VERDINI, in atto Senatore della Repubblica;

Udito il difensore;

**OSSERVA**

Si premette che analoga richiesta di autorizzazione è stata avanzata alla Camera dei Deputati cui all'epoca apparteneva Denis VERDINI con ordinanza del 16.5.2012.

L'Assemblea Parlamentare non ha tuttavia deliberato entro la conclusione della XVI legislatura, sicchè gli atti sono stati restituiti a questo Ufficio .

La rinnovazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, legge 140/2003, è stata oggi richiesta unicamente con riferimento alle conversazioni e comunicazioni oggetto della ordinanza del 16.5.2012, che sono le seguenti :

**UTENZA INTERCETTATA IN USO AD ANGELO BALDUCCI**  
**n.398/08 Reg. Ris. P.M.**

1. 04.08.2008 ore 12.59 prog.14206 - in entrata 335...499 Balducci - utenza chiamante in uso a Denis Verdini
2. 04.08.2008, ore 13.03 progr. 14210 - in entrata 335 ... 499 Balducci - utenza chiamante in uso a Denis Verdini

**UTENZA INTERCETTATA IN USO A RICCARDO FUSI** **n.389/08**  
**Reg. Ris. P.M.**

3. 23.04.2008, ore 15.23 progr. 3742 in uscita 335 ... 716 Fusi - utenza chiamata in uso a Denis Verdini
4. 10.05.2008, ore 16.55 progr. 4818 in uscita 335 ... 716 Fusi - utenza chiamata in uso a Denis Verdini
5. 05.08.2008, ore 16.56 progr.11197 in entrata 335 ...716 Fusi - utenza chiamante nr. in uso a Denis Verdini
6. 05.08.2008, ore 17.03 progr.11198 in entrata 335 ...716 Fusi - utenza chiamante nr. in uso a Denis Verdini
7. 07.08.2008, ore 20.27 progr.11323 in uscita 335 ... 716 Fusi - utenza chiamata nr. in uso a Denis Verdini
8. 08.08.2008 ore 17.18., prog. 11357 in entrata 335...716 Fusi - utenza chiamante nr. in uso a Denis Verdini
9. 01.09.2008, ore 20.14 progr. 12266 in uscita 335...716 Fusi - utenza chiamata nr. in uso a Denis Verdini
10. 02.09.2008, ore 21.15 progr. 12327 in entrata 335...716 Fusi - utenza chiamante nr. in uso a Denis Verdini
11. 15.09.2008, ore 12.19 progr.13102 in entrata 335...716 Fusi - utenza chiamante nr. in uso a Denis Verdini
12. 08.10.2008, ore 09.50 progr. 14734 in uscita 335....716 Fusi - utenza chiamata nr. in uso a Denis Verdini
13. 08.10.2008, ore 19.41 progr. 14768 in entrata 335....716 Fusi - utenza chiamante nr. in uso a Denis Verdini

- 
14. 05.11.2008, ore 15.04 progr. 16715 in uscita 335...716 Fusi - utenza chiamata in uso a Denis Verdini
  15. 05.11.08, ore 15.13 progr. 16716 in uscita 335...716 Fusi - utenza chiamata in uso a Denis Verdini
  16. 20.11.2008, ore 10.09 progr.17634 in entrata 335 ... 716 Fusi - utenza chiamante nr. in uso a Denis Verdini
  17. 23.11.2008, ore 10.22 progr.17887 in entrata 335 ... 716 Fusi - utenza chiamante nr. in uso a Denis Verdini
  18. 25.11.2008, ore 10.25 progr.18039 in entrata 335 ... 716 Fusi - utenza chiamante nr. in uso a Denis Verdini
  19. 25.11.2008, ore 11.03 progr.18040 in entrata 335 ... 716 Fusi - utenza chiamante nr. in uso a Denis Verdini
  20. 25.11.2008, ore 18.29 progr.18077 in uscita 335 ... 716 Fusi - utenza chiamata nr. in uso a Denis Verdini
  21. 25.11.2008, ore 20.50 progr.18083 in uscita 335 ... 716 Fusi - utenza chiamata nr. in uso a Denis Verdini
  22. 27.11.2008, ore 12.40 progr.18195 in entrata 335 ... 716 Fusi - utenza chiamante nr. in uso a Denis Verdini
  23. 28.11.2008, ore 10.48 progr. 18278 in entrata 335 ... 716 Fusi - utenza chiamante nr. in uso a Denis Verdini
  24. 02.12.2008, ore 20.43 progr. 18559 in uscita 335 ... 716 Fusi - utenza chiamata nr. in uso a Denis Verdini
  25. 03.12.2008, ore 10.13 progr. 18585 in entrata 335 ... 716 Fusi - utenza chiamante nr. in uso a Denis Verdini
  26. 19.01.2009 ore 18.55 prog. 22528 in entrata 335...716 Fusi - utenza chiamante in uso a Denis Verdini
  27. 19.01.2009, ore 19.00 prog. 22530 in uscita 335...716 Fusi - utenza chiamata intestata al Credito Cooperativo Fiorentino ed in uso a Denis Verdini
  28. 20.01.2009 ore 19.22 prog. 22657 in uscita 335...716 Fusi - utenza chiamata nr. intestata al Movimento Politico Forza Italia ed in uso a Denis Verdini
  29. 27.01.2009, ore 09.24 progr. 23119 in uscita 335...716 Fusi - utenza chiamata nr. in uso a Denis Verdini
  30. 26.05.2009, ore 10.24 progr.31910 in entrata 335...716 Fusi - utenza chiamante nr. in uso a Denis Verdini
  31. 06.07.2009, ore 13.30 progr. 34854 in entrata 335 ... 716 Fusi - utenza chiamante nr. in uso a Denis Verdini

Come già rilevato nella ordinanza del 16.5.2012, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 390 del 2007, 113 e 114 del 2010), la disciplina dell'autorizzazione successiva, prevista dall' art. 6, si riferisce unicamente alle intercettazioni "casuali" o "fortuite", in cui l'interlocuzione del parlamentare ha carattere imprevisto.

Deve invece trovare applicazione la disciplina dell'autorizzazione preventiva, delineata dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003, "tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione", sia che vengano sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi a questi appartenenti o nella sua disponibilità (intercettazioni "dirette"), sia che siano interessati utenze o luoghi di terzi, che possono tuttavia "presumersi frequentati dal parlamentare" (intercettazioni "indirette"), in quanto ciò che rileva è la direzione dell'atto di indagine che, se in concreto volto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, richiede comunque l'autorizzazione preventiva.

Secondo la Corte, inoltre, la verifica della "occasionalità" delle intercettazioni deve farsi particolarmente stringente laddove l'attività captativa sia articolata e prolungata nel tempo (sentenza n. 113 del 2010).

Infatti, secondo la Corte, ove "nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obbiettivi: nel senso che - in ragione anche dell'obbligo di perseguire gli autori dei reati - le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell'organo inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del



terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali": in tale ipotesi ogni casualità verrebbe meno e le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento diventerebbero "mirate", esigendo quindi l'autorizzazione preventiva della Camera.

Altrettanto stringente deve essere la verifica del giudice in punto di occasionalità delle intercettazioni, laddove il parlamentare risulti già sottoposto alle indagini (sentenza n. 114 del 2010).

In detto ultimo caso, se non è configurabile una presunzione assoluta del carattere indiretto dell'intercettazione, "il sospetto dell'elusione della garanzia è più forte" e comunque, "l'ingresso del parlamentare - già preventivamente raggiunto da indizi di reità - nell'area di ascolto evoca con maggiore immediatezza, nell'autorità giudiziaria, la prospettiva che la prosecuzione dell'attività di intercettazione su utenze altrui servirà (anche) a captare comunicazioni del membro del Parlamento, suscettibili di impiego a suo carico"; sarà dunque necessario, al fine di affermare o escludere la casualità dell'intercettazione tenere conto di elementi significativi, quali i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine, il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, l'arco di tempo complessivo della captazione.

Nel merito, possono qui riproporsi - in assenza di nuove deduzioni difensive - le argomentazioni sottese al provvedimento del 16.5.2012.

Va, dunque, innanzi tutto evidenziato che le intercettazioni delle utenze di interesse - quella in uso al BALDUCCI e quella in uso al FUSI - sono state eseguite dalla a.g. di Firenze nell'ambito dell'originario procedimento 18236/2007 R.G.N.R. e in quello poi separato 14867/2008, successivamente trasferito - previo ulteriore stralcio - alla a.g. di Roma per competenza .

Il procedimento pervenuto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma veniva quindi iscritto al 36319/2010 R.G.N.R. e poi riunito a quello 29391/2010 R.G.N.R. già iscritto a seguito di precedente trasmissione di atti, per essere (a seguito di richiesta di giudizio immediato nei confronti di BALDUCCI Angelo, DE SANTIS Fabio, DE VITO PISCICELLI Francesco Maria e FUSI Riccardo) poi ulteriormente stralciato all'attuale n. 37011/2010 R.G.N.R.

Si verte evidentemente, per quanto esposto, in ipotesi di intercettazioni effettuate nel presente e non in diverso procedimento.

Deve altresì evidenziarsi che l'iscrizione nel registro degli indagati del Sen. VERDINI è stata disposta dai pubblici ministeri di Firenze il 11.2.2009; in detto provvedimento - che attiene anche a BENVENUTI Leonardo - si dava peraltro atto che dalla informativa del R.O.S. di Firenze del 2.2.2009 si evidenziava un connotato inequivocabilmente delittuoso delle condotte del VERDINI e del BENVENUTI solo nel gennaio del 2009.

L'iscrizione veniva disposta in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319 c.p. "accertato in Firenze e in atto alla data odierna".

Il Sen. VERDINI è oggi imputato (come da richiesta di rinvio a giudizio depositata il 22.2.2012 che comunque si allega) in concorso con GAGLIARDI Pierfrancesco (la cui posizione è stata medio tempore separata), nei termini che seguono:

*per il reato di cui agli artt. 110, 319, 319 bis e 321 c.p., perché, in concorso tra loro e con Balducci Angelo, De Santis Fabio, Fusi Riccardo e De Vito Piscicelli Francesco nei cui confronti si è proceduto con rito immediato nonché con Cerruti Guido, deceduto, nelle rispettive qualità:*

*BALDUCCI Angelo e DE SANTIS Fabio, pubblici ufficiali operanti presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;*

*FUSI Riccardo, presidente della BTP - Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni Generali S.p.a.;*

*DE VITO PISCICELLI Francesco Maria, amministratore di fatto della società OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE S.p.a., agendo previo accordo con GAGLIARDI Pierfrancesco;*

*VERDINI Denis, legato da interessi economici a FUSI;*

*Cerruti Guido, avvocato cui FUSI affidava, su esplicita richiesta di BALDUCCI e DE SANTIS, l'incarico di gestire le relazioni con i soggetti istituzionali preposti all'assunzione di pareri e determinazioni inerenti la vicenda dell'appalto per la realizzazione della scuola marescialli dei Carabinieri in Firenze;*

*tenevano le seguenti condotte:*



a) BALDUCCI e DE SANTIS - che già ricevevano da DE VITO PISCICELLI, in via continuativa, utilità economiche (somme di denaro, beni, prestazioni professionali, lavori di ristrutturazione su immobili, soggiorni e viaggi vacanza in favore di terzi indicati dallo stesso BALDUCCI), avendo così messo a disposizione del predetto DE VITO PISCICELLI le funzioni da loro svolte nell'ambito della realizzazione delle opere pubbliche inerenti il "grande evento" Mondiali di nuoto Roma 2009 (tanto che lo stesso si era assicurato l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione della piscina di Valco San Paolo) - accettavano - previa intermediazione del DE VITO PISCICELLI che creava il contatto tra i pubblici funzionari e FUSI - la promessa di quest'ultimo della corresponsione di una somma di denaro (contrattata dallo stesso DE VITO PISCICELLI con FUSI), quale retribuzione per compiere i seguenti atti contrari ai doveri di ufficio:

a-1) si impegnavano ad affidare ad impresa riferibile a FUSI e DE VITO PISCICELLI appalti nell'ambito dei grandi eventi "150° Anniversario dell'Unità d'Italia" e "Vertice G8 La Maddalena";

a-2) si impegnavano a fare ottenere nuovamente alla BTP l'appalto inerente i lavori per la realizzazione della scuola Marescialli dei Carabinieri (essendo la BTP in precedenza stata estromessa dall'appalto, successivamente aggiudicato all'impresa ASTALDI e in corso di esecuzione);

b) DE SANTIS, quale corrispettivo per l'attività illecita di cui ai punti a1) e a2) e per proseguirla, riceveva da DE VITO PISCICELLI e FUSI, un orologio di marca del valore di alcune migliaia di euro;

c) DE SANTIS, quale corrispettivo per l'attività illecita di cui al punto a2) e per proseguirla, riceveva l'utilità consistita nella sua nomina a Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, l'Umbria e le Marche, essendosi FUSI e BALDUCCI adoperati per fare conseguire al DE SANTIS tale nomina, a tal fine avvalendosi dell'onorevole VERDINI il quale, su sollecitazione dei predetti, agendo nell'ambito del suo ruolo politico-istituzionale, si attivava presso gli organi competenti alla nomina;

d) BALDUCCI e DE SANTIS, quale corrispettivo per l'attività illecita di cui al punto a2) e per proseguirla, ricevevano l'utilità economica costituita dal conferimento, da parte della BTP, di un incarico di assistenza legale in capo all'Avv Cerruti, che concordava con il FUSI la corresponsione di una somma di denaro pari al 2% sull'importo incassato qualora fosse stato riconosciuto un risarcimento economico in favore dell'impresa BTP ovvero di una somma di denaro pari allo 0,8 % dell'importo dell'appalto (del valore di circa 250 milioni di euro), qualora i lavori fossero stati riaffidati a detta impresa;

L'Avv Cerruti accettava l'incarico conferitogli da FUSI su indicazione di BALDUCCI e DE SANTIS, i quali, anziché tutelare gli interessi della pubblica amministrazione nella controversia tra BTP ed il Ministero delle Infrastrutture, inerente l'appalto per la realizzazione della scuola Marescialli dei Carabinieri, concordavano con il FUSI e lo stesso Cerruti, le strategie da adottare con la controparte, a tal fine adoperandosi per assumere ruoli di pubblica amministrazione attiva, che consentivano ai medesimi BALDUCCI ed DE SANTIS, con l'aiuto di Cerruti, di assumere iniziative e determinazioni volte a far ottenere alla BTP l'affidamento dell'appalto;

avendo agito i pubblici ufficiali BALDUCCI e DE SANTIS in violazione del dovere di imparzialità, con asservimento costante delle loro funzioni agli interessi dei privati

In Firenze, il 18.2.2008 (condotta descritta alla lett a) con prosecuzione in Roma il 16/12/08 (condotta descritta alla lett. b), in Roma il 30/1/09 (condotta descritta alla lett. c), in Roma nell'aprile - maggio 2009 (condotta descritta alla lett. d).

Ciò posto, quanto al BALDUCCI, non risultavano significativi rapporti con l'on. VERDINI tali da fare anche solo ipotizzare che l'intercettazione dell'utenza in uso al medesimo potesse essere finalizzata a captare conversazioni del parlamentare, al contrario comprovando le stesse intercettazioni che i due si conobbero il 30 luglio 2008 (si veda informativa del R.O.S. dei Carabinieri - Sezione Anticrimine di Firenze del 6.8.2011 pag. 404 e ss.)

Alla luce di tale dato, deve ritenersi certamente occasionale - nel senso già sopra delineato - la intercettazione delle due conversazioni di 5 giorni dopo (il 4.8.2008) oggetto della richiesta.

D'altra parte, tali due conversazioni sono di molto antecedenti alla iscrizione del VERDINI.

Quanto alle conversazioni con il FUSI, è indubbio che tra costui e il Senatore VERDINI intercorressero rapporti da lunga data, in tal senso deponendo il complesso delle intercettazioni e le stesse dichiarazioni dell'imputato nell'interrogatorio reso al P.M. di Firenze il 15.2.2010.

Vi è da verificare dunque se, nell'intercettare l'utenza del FUSI (intercettazione autorizzata il 22.2.2008, a seguito di iscrizione nel registro degli indagati del suddetto FUSI disposta il 20 febbraio precedente), il P.M. di Firenze intendesse in realtà sottoporre a controllo l'allora deputato della Repubblica.

Detta evenienza può essere ragionevolmente esclusa.

Il FUSI entra nella complessa indagine per esserne emersi rapporti con l'indagato Francesco Maria DE VITO PISCICELLI, a sua volta ritenuto in rapporti preferenziali con funzionari ministeriali quali Fabio DE SANTIS e Angelo BALDUCCI (si veda sul punto la ricostruzione del G.I.P. di Firenze nel decreto autorizzativo del 22.2.2008).

L'attività captativa e le indagini di riscontro avrebbero consentito di ipotizzare nei confronti del FUSI più fatti corruttivi, come si evince dalla contestazione per la quale il FUSI è stato poi tratto a giudizio immediato da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Roma.

Non può dunque esservi dubbio che l'imprenditore FUSI, in un contesto ben più ampio di indagini per delitti contro la pubblica amministrazione connessi essenzialmente ad appalti di opere pubbliche, fosse il diretto oggetto della disposta ed eseguita attività captativa.

Né vi sono indizi di un mutamento di obiettivo degli inquirenti per effetto delle conversazioni del gennaio 2009 e della successiva iscrizione del VERDINI (che inciderebbe comunque solo su due conversazioni del maggio e luglio 2009, di cui ai superiori nn. 30 e 31), non essendo peraltro emerse successivamente altre specifiche ipotesi di reato.

Sull'utenza FUSI sono state d'altra parte captate, tra il 25.2.2008 e il 28.2.2010, un totale di 52.028 conversazioni/comunicazioni, numero rispetto al quale non sono certamente indicative le conversazioni per cui si chiede l'autorizzazione.

Quanto al requisito ulteriore della "necessità" di utilizzare le conversazioni, il parametro di riferimento è quello della rilevanza, come si desume dal tenore del comma 1 dell'art. 6 legge 140/2003 che prevede la distruzione di verbali e registrazioni giudicati "irrilevanti" in tutto o in parte e più in generale dall'art. 190 c.p.p. sul diritto alla prova, che consente al Giudice di escludere le prove richieste che siano manifestamente superflue o irrilevanti.

Le conversazioni per le quali va quindi richiesta l'autorizzazione sono quelle che abbiano comunque pertinenza con il tema dell'accusa, ivi comprese quelle su circostanze "di contorno", da cui possano trarsi elementi generali di valutazione e/o di interpretazione di altre conversazioni: il tutto in chiave assolutamente neutra, atteso che l'autorizzazione è indubbiamente necessaria anche per le conversazioni utilizzabili a supporto di tesi difensive, trattandosi, come da unanime interpretazione, di garanzia a tutela della Camera di appartenenza e non del singolo parlamentare.

Le conversazioni / comunicazioni sono trascritte nella citata informativa del R.O.S. del 6.8.2011, alla quale si fa integrale richiamo sia per il contenuto delle medesime (che non si ritiene né utile né necessario qui riportare) che per la più generale conoscenza della lettura fattane dall'organo investigativo, unitamente agli altri elementi di prova ivi richiamati.

Si ritengono certamente rilevanti nel senso suindicato le conversazioni di cui ai superiori nn. 26, 27 e 28, in ipotesi riferibili all'oggetto della contestazione e segnatamente alla nomina di Fabio DE SANTIS a Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, l'Umbria e le Marche.

Nel resto, le conversazioni / comunicazioni relative all'utenza FUSI sono comunque pertinenti al tema dell'accusa in quanto in ipotesi relative alla vicenda della scuola Marescialli dei Carabinieri, o comunque indicative di interesse del VERDINI per vicende del FUSI e più in generale a sostegno di possibili cointeressenze.

Le due conversazioni relative all'utenza BALDUCCI appaiono comunque rilevanti in quanto in ipotesi significative di intervento effettuato dal VERDINI in favore del coimputato BALDUCCI.

Deve dunque essere rinnovata al Senato della Repubblica, cui in atto appartiene il VERDINI, la richiesta di autorizzazione nei termini di cui in dispositivo.



Come già rilevato, non appare, ai fini della richiesta, necessario lo svolgimento di perizia trascrittiva, essendovi in atti le trascrizioni della p.g. ed essendo in questa fase dell'udienza preliminare utilizzabili le trascrizioni effettuate in sede dibattimentale, sia pure nei confronti di altri soggetti.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 6, commi 2 e 4, legge 140/2003

Richiede all'On.le Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni e comunicazioni indicate in parte motiva .

Dispone la trasmissione al Senato della presente ordinanza e degli allegati già trasmessi alla Camera dei Deputati e da questa restituiti all'Ufficio, unitamente a copia della ordinanza del 16.5.2012 e della missiva del 13.3.2013 del Presidente della Giunta per le Autorizzazioni della Camera dei Deputati.

Roma 10.4.2013



Lette all'udienza  
preliminare del  
10/4/13

*[Handwritten signature]*



II G.U.P.  
IL GIUDICE  
*[Handwritten signature]*  
Cristina Parasporo

Copia conforme all'originale  
Roma, 17/4/13



IL CANCELLIERE  
*[Handwritten signature]*  
Carmine Di Iacopo